



ORDINANZA N. 35

Classificazione: A 02 - 20220000008

Arezzo, il 29/12/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2022.


IL SINDACO

Premesso che:

- risulta diffusa la consuetudine, durante i periodi festivi, di accendere fuochi d'artificio e simili, oggetti pirotecnici (mortaretti, petardi, ecc.), specialmente durante la notte di San Silvestro;
- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali nonché all'ambiente, determinando effetti luminosi e rumorosi che creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati e animali, reazioni di disagio fisico e psichico;
- l'accensione di fuochi d'artificio e degli altri artifici pirotecnici può provocare gravi danni, specialmente se fatti esplodere in luoghi particolarmente affollati;
- in virtù delle pregresse esperienze inerenti al movimento del pubblico, si deve tener conto che la maggior parte delle persone si riverserà in tutta l'area del centro storico di Arezzo (zona "A" di P.R.G.), aree ove è pertanto possibile che possa verificarsi un notevole afflusso di persone;

Visto il D. L.vo 29/07/2015 n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) ed in particolare il suo allegato n. 1 (Requisiti essenziali di sicurezza) dove si prevede una distanza di sicurezza pari ad almeno un metro per l'utilizzo degli artifici pirotecnici più sicuri (cat. F1) e tenuto conto che l'alto affollamento prevedibile in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro, non garantisce, nelle strade succitate, la presenza della distanza minima di sicurezza di cui al punto citato in premessa;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo (Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi), che, testualmente, cita: *"E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in*



luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata”;

Ritenuto di ribadire il divieto di accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi nella notte di San Silvestro in tutta l'area del centro storico di Arezzo (zona “A” di P.R.G.), al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, oltre che alla pubblica e privata incolumità;

Ritenuto altresì di prevenire quelle situazioni di manifesta pericolosità legate all'uso improprio di oggetti atti ad offendere di qualsiasi natura, di contenitori in vetro o comunque in materiale vetroso di qualsiasi tipologia e di lattine in determinate circostanze di tempo e di luogo e pertanto in eventi di grande richiamo di pubblico come quello organizzato in piazza Sant'Agostino e denominato “Festa di Capodanno 2023”;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2018 con particolare riferimento all'art. 51 commi 4 e 5 che vietano la vendita per asporto e la somministrazione per asporto di bevande in contenitori in vetro e di lattine dalle ore 22:00 alle ore 07:00;

Rilevata pertanto la necessità di disciplinare la distribuzione ed il porto degli alimenti e bevande, vietando l'uso di contenitori in vetro e di lattine oltre l'orario stabilito dal richiamato regolamento comunale in relazione all'evento e limitatamente agli esercizi ubicati nei pressi dell'area della festa;

Visti gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice Penale;

Visto l'art. 50, comma, 5 del D. L.vo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto l'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 23/02/2018;

Vista la proposta sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale, per l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;

ORDINA

per le ragioni rappresentate in premessa,

il divieto



COMUNE DI AREZZO

1- i giorni **31/12/2022** e **01/01/2023**, a chiunque, di accendere fuochi d'artificio e altri artifici pirotecnici (mortaretti, petardi, ecc.) di qualsiasi categoria, specie e tipo, in tutta l'area del centro storico di Arezzo (zona "A" di P.R.G.);

2 - dalle ore **12:00** del giorno **31/12/2022** alle ore **07:00** del **01/01/2023** ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali (esercizi in sede fissa, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, distributori automatici anche ubicati all'interno degli esercizi sopra indicati), i cui locali sono situati in piazza Sant'Agostino, nell'area di via Garibaldi compresa tra corso Italia, via de' Mannini e via della Minerva e nell'area di via Pietro Aretino civico 1, di somministrare per asporto e di vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine.

Il suddetto divieto si estende anche agli esercizi temporanei di somministrazione e di vendita, nonché alle imprese che esercitano il commercio o la somministrazione su area pubblica di alimenti e bevande;

3 - dalle ore **12:00** del giorno **31/12/2022** alle ore **07:00** del **01/01/2023**, e comunque fino al termine della manifestazione di fine anno, a chiunque, di portare e di usare contenitori in vetro o comunque in materiale vetroso di qualsiasi tipologia e lattine nonché oggetti atti ad offendere di qualsiasi natura, all'interno di piazza Sant'Agostino, nell'area di via Garibaldi compresa tra corso Italia, via de' Mannini e via della Minerva e nell'area di via Pietro Aretino civico 1;

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi speciali in vigore, le violazioni alle disposizioni alla presente ordinanza sono punite con:

- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **100,00 (cento)**, così come indicato nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo per la violazione di cui al comma 1;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di € **200,00 (duecento)** per la violazione di cui ai commi 2 e 3.

Dispone

- che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva, che sia pubblicata nelle forme di legge e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo;

- di inviare la presente ordinanza al Servizio Polizia Municipale e a tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio comunale;

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è conservata nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco



Ing. Alessandro Ghinelli

Si informa che contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data pubblicazione dell'atto.

La presente ordinanza viene così assegnata:

1. Segreteria Generale;
2. Prefettura di Arezzo;
3. Polizia Municipale di Arezzo;
4. Forze di Polizia.

bi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.